

COMUNE DI SESTU

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

(Approvato con delibera di Giunta n.65 del 7/05/2024)

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Sestu adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento, gestione ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 36/2023.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di conformare il proprio agire ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia della integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici che sono vincolati espressamente a non accettare o richiedere forma di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3) Il Patto di integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria. Nelle procedure sotto-soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.
- 4) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 5) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione alla piattaforma certificata di approvvigionamento digitale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 6) Il Patto di integrità si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio o al raggruppamento.
- 7) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale di questo Ente e, in mancanza al DPR n. 62/2013 così come modificato dal D.P.R. 81/2023 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della
stazione appaltante

1) L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- c) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- d) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- f) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- g) dichiara di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 162/2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013 (relativo al c.d. *pantouflage*) o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- h) dichiara l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con il personale dipendente della Stazione Appaltante che ha partecipato alla definizione della procedura di gara e a comunicare tempestivamente l'insorgenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, che insorga successivamente;

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- a) L'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Sestu si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale dell'Ente, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D. Lgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 97 del D. Lgs. 36/2023 di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ad attuare quanto previsto nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Sestu, che disciplina altresì, nell'apposita sezione, le misure di prevenzione della corruzione;
- i) il Comune di Sestu si impegna ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;

j) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 **Violazione del Patto di integrità**

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- 1.a) l'esclusione dalla procedura di gara;
- 1.b) la risoluzione di diritto del contratto;
- 1.c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- 1.d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della

violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/affidamento e resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6

Autorità competente in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il Comune di Sestu e gli operatori economici partecipanti alle procedura di gara/affidamento di contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Art. 7

Pubblicità del patto di integrità

Il Patto di integrità è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Sestu nella sezione "Amministrazione trasparente".

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione
aggiudicatrice